

COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

**PIANO TRIENNALE  
PREVENZIONE CORRUZIONE  
E TRASPARENZA  
2020-2022**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_

Allegati:

1. Elenco macroprocessi
2. Mappatura dei Processi
3. Ripartizione obblighi di trasparenza

## Indice generale

Presentazione del documento.....	5
SEZIONE I - L'ANTICORRUZIONE.....	7
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE AL PIANO.....	7
1.1 Presentazione del modello di aggiornamento del PTPCT.....	7
1.2 Normativa di riferimento.....	9
1.3 Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.....	10
CAPITOLO 2 - ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI PROCESSI.....	13
2.1 Analisi del contesto esterno.....	13
2.2 Analisi del contesto interno.....	18
CAP. 3 - ANALISI DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL'ENTE.....	20
3.1 Mappatura dei macroprocessi.....	20
3.2 Mappatura dei processi.....	20
3.3 Aree di rischio generali.....	21
3.4 Aree di rischio specifiche.....	27
CAP. 4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	31
4.1 Identificazione degli eventi rischiosi.....	32
4.2 Tabella esemplificativa e non esaustiva di categorie di comportamento a rischio.....	32
4.3 Analisi delle cause degli eventi rischiosi.....	33
4.4 Ponderazione del rischio.....	34
4.5 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.....	35
CAP. 5 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	36
5.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).....	37
5.2 Trasparenza.....	37
5.3 Codici di comportamento, diffusione di buone pratiche e valori.....	38
5.4 Rotazione del personale.....	38
5.5 Gestione del conflitto di interesse. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	39
5.6 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio. Attività ed incarichi extra-istituzionali.....	41
5.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage, revolving doors).....	42
5.8 Incompatibilità specifiche per le Posizioni Organizzative.....	42
5.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	43
5.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).....	44
5.11 Formazione (Piano della Formazione).....	46
5.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.....	46
5.13 Enti partecipati.....	47
5.14 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	47
5.15 Controlli interni.....	47
5.16 Monitoraggio termini di conclusione procedimenti.....	48
5.17 Misure ulteriori.....	48
5.18 Stato di attuazione.....	48
CAP. 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA NEI CONFRONTI DEL RPCT.....	48

6.1 Informazioni dei Responsabili.....	49
CAP. 7 - MONITORAGGIO.....	49
7.1 Monitoraggio azioni anticorruzione e trasparenza.....	49
7.2 Monitoraggio del RPCT e coordinamento con il Piano dei Controlli.....	49
CAP. 8 - COORDINAMENTO TRA IL PTPCT, IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PROGRAMMA DEI CONTROLLI.....	49
8.1 Piano della Performance.....	49
8.2 Programma dei controlli.....	50
SEZIONE II - LA TRASPARENZA.....	50
CAP. 9 - L'ACCESSO CIVICO.....	50
CAP. 10 - L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI.....	51
CAP. 11 - GLI OBBLIGHI SPECIFICI.....	51
CAP. 12 - PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA.....	52
CAP. 13 - LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA...52	



## **Presentazione del documento**

Il presente PTPCT definisce un piano di azione che, nell'alveo dei principi e delle indicazioni guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), persegue la finalità di attuare una strategia di prevenzione della corruzione e di attuazione del principio fondamentale della trasparenza all'interno dell'Ente, nonché di tutelare in genere la correttezza e la legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti posti in essere nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.

Costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la prevenzione di ogni potenziale rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente e nell'ambito delle attività poste in essere.

Si precisa che ogni riferimento ai dirigenti, per il Comune di Buttapietra, deve intendersi ai Responsabili di Area, ovvero dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa (PO).



# SEZIONE I - L'ANTICORRUZIONE

## CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE AL PIANO

### 1.1 Presentazione del modello di aggiornamento del PTPCT

Il Comune di Buttapietra adotta il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito denominato PTPCT, per rafforzare il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza ivi contenuti e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica dell'Amministrazione Comunale, con il Piano delle Performance, nonché quale aggiornamento del precedente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 31 gennaio 2019.

Nel PTPCT sono altresì integrate in apposita sezione, così come previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalla deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, le misure in materia di tutela della Trasparenza.

Il presente PTPCT è un programma di attività contenente l'indicazione delle aree di rischio, l'identificazione dei rischi, nonché l'individuazione delle misure concrete per la prevenzione e la repressione della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno dell'Ente e per l'attuazione del principio fondamentale della trasparenza, nel suo nuovo e ampio significato e valore che la legge gli attribuisce, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 nella novella di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 97/2016, di "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni".

Scopo del presente PTPCT è pertanto quello di:

1. tutelare i diritti dei cittadini;
2. promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
3. favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ciò premesso, si evidenzia che il PTPCT costituisce il documento in cui confluiscono e risultano riepilogati gli elementi del sistema di gestione del rischio corruttivo.

Pur in assenza, nel testo della L. n.190/2012, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo anticorruzione, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 5, L. n.190/2012, il PTPCT "fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

Ne consegue che il PTPCT non è "un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione".

Nell'ambito del sistema delineato dal PTPCT, la gestione del rischio di corruzione:

- A) viene condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- B) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- C) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle Unità Organizzative (UO) in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle Performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;
- D) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
- E) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPCT;
- F) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPC). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata) né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposte dal PTPCT 2017-2019 o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);
- G) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- H) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- I) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

Tali principi si applicano a tutte le fasi di processo di gestione del rischio:

- dell'analisi del contesto;
- della valutazione;
- del trattamento.

Nel PNA 2016, le attività di gestione del rischio di corruzione e trasparenza sono state ricondotte alla funzione di "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e di controllo".



L'adozione del PTPCT, analogamente a quanto avviene per il PNA, tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di gestione del rischio di corruzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura:

- dal consenso sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione;
- dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Per quanto concerne la trasparenza, come chiarito dal PNA "le principali novità del D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria".

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. È inoltre previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPCT e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

## **1.2 Normativa di riferimento**

Il PTPCT viene redatto tenendo conto della L. n. 190 del 06 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e nel rispetto delle linee guida contenute nel PNA, approvato con Deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dei successivi aggiornamenti adottati:

- con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- con Deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016;
- con Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- con Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;
- con Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.

I dati del rapporto ANAC del 17 ottobre 2019 sulla corruzione di rilevanza penale in Italia (2016/2019), forniscono un quadro dettagliato, benché limitato alle sole fattispecie penali, oggetto di custodia cautelare, delle vicende corruttive di rilevanza penale, in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settore e soggetti coinvolti.

Dal rapporto risulta che, nel periodo 2016/2019:

- a essere interessate dal fenomeno sono state pressoché tutte le regioni d'Italia;
- il 74% delle vicende ha riguardo l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti ad esso legati;
- il restante 26% è composto da ambiti di ulteriore tipo, come le procedure concorsuali, i procedimenti amministrativi, le concessioni edilizie, la corruzione in atti giudiziari, ecc.;

- nell'ambito della contrattualistica pubblica, il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio). A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) e quello sanitario;
- i "decisori" coinvolti sono dirigenti funzionari, dipendenti e responsabili unici del procedimento (RUP), mentre di supporto risulta il ruolo dell'organo politico, anche se i numeri appaiono comunque tutt'altro che trascurabili, dal momento che, nel periodo di riferimento, il 23% dei casi ha coinvolto gli organi politici (sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri);
- i Comuni rappresentano gli enti maggiormente a rischio, seguiti dalle società partecipate e dalle aziende sanitarie;
- il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti;
- il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris* e, a seguire, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali, specialmente sotto forma di consulenze;
- oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernottamenti), non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore, indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

### **1.3 Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.**

#### **Organo di Indirizzo**

L'aggiornamento al PNA 2016 conferma che gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPCT (art. 41, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 97/2016). Tra i compiti degli organi di indirizzo il PNA 2016 sottolinea:

- la definizione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- l'introduzione di misure organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

#### **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è individuato nel Segretario Generale, nominato con Atto del Sindaco n. 5 del 26 luglio 2017. Il Segretario Generale è per 10 ore settimanali nel Comune di Buttapietra essendo in convenzione con il Comune di Isola della Scala. Il RPC:

- a) propone il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza alla Giunta comunale che lo approva entro il 31 gennaio;
- b) redige entro i termini di legge la relazione recante i risultati dell'attività svolta, trasmettendola anche al Sindaco e pubblicandola sul sito istituzionale;
- c) pubblica entro il 31 gennaio le informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012;
- d) propone il Programma di Formazione delle PO e del restante personale dipendente;
- e) vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT;
- f) predispone, se serve, l'aggiornamento del Codice di Comportamento, di concerto con il Responsabile del Personale e ne verifica annualmente il livello di attuazione;

- g) assegna annualmente agli incaricati di PO l'obiettivo gestionale inerente il rispetto del PTPCT e della vigilanza sull'attuazione del Codice di Comportamento, finalizzato, unitamente agli altri obiettivi, alla valutazione della performance;
- h) procede (per le attività individuate nel presente Piano quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sentiti i Responsabili di Area;
- i) sovrintende sull'operato degli incaricati di PO in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi di cui alla specifica sezione del presente piano relativa alla Trasparenza ed è individuato quale titolare del potere sostitutivo ex art. 2, co. 9 bis, L. 241/90, anche per la regolare attuazione dell'Accesso Civico, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013, così come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016;
- j) impartisce disposizioni e direttive ai Responsabili di Area in ordine alle misure organizzative per garantire che il sito della trasparenza sia rispettoso della specifica normativa.

### **Responsabili di Area**

Il RPC, per svolgere le funzioni di competenza, si avvale dei Responsabili di Area, ovvero incaricati di Posizione Organizzativa (PO). Fondamentale importanza riveste il loro ruolo, in quanto individuati quali referenti per l'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla struttura di propria responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo tra le attività svolte dalla propria Area e il RPC.

Alle PO sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta in materia.

In particolare i Responsabili di PO:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPC;
- informano il RPCT circa i rischi di corruzione presenti nei procedimenti di loro competenza e concorrono alla definizione delle misure di trattamento di tali rischi;
- attuano e verificano la corretta applicazione delle misure di contrasto previste dal PTPCT nella direzione di propria responsabilità;
- in collaborazione con il RPC provvedono al monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure previste dal presente Piano;
- propongono il personale da inserire nei programmi annuali di formazione.

Con riferimento alla trasparenza, i Responsabili di Area, cui fanno capo i Servizi e gli Uffici che elaborano i dati, sono i responsabili della predisposizione e organizzazione dei dati nonché del loro aggiornamento e della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

### **Personale dipendente**

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT e nel Codice di Comportamento adottato. In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, di astenersi dall'attività, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990, segnalando tempestivamente al proprio Responsabile la situazione di conflitto. I dipendenti periodicamente sono tenuti a partecipare ad incontri formativi in materia di anticorruzione.

### **Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)**

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante è individuato nell'Arch. Elisabetta Colato, nominato con Atto del Sindaco n. 1 del 31 gennaio 2019.

È incaricato della verifica, compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi del Comune quale Stazione Appaltante.

### **Ufficio Provvedimenti Disciplinari**

Il Responsabile dell'Ufficio Provvedimenti disciplinari per gli incaricati di PO e del resto del personale dipendente, è il Segretario Comunale.

### **Struttura di supporto del RPC**

L'aggiornamento 2016 al PNA consiglia "la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPC. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPC di avvalersi di personale di altri uffici".

Nel Comune di Buttapietra la struttura di supporto del RPC è presente ed è composta dal RPC, dagli incaricati di PO e da un istruttore dell'area Affari Generali. Si avvale del supporto del nucleo di valutazione.

### **Nucleo di Valutazione**

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, del PNA e del successivo aggiornamento, nominato con decreto del Sindaco n. 7 del 17 ottobre 2017:

- nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, partecipa al processo di gestione del rischio, verificando in particolare la coerenza fra gli obiettivi di performance assegnati con deliberazione della Giunta comunale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- esercita le specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di trasparenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 33/2013;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei dipendenti e sulle sue eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 54 co. 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. ;
- ai sensi del co. 14 dell'art. 1 L. 190/2012 come sostituito dall'art. 41, co. 1 lett. L) D.Lgs.97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPC redatta secondo il modello annualmente predisposto dall'ANAC.

### **Il Responsabile della Protezione dei Dati "RPD" (Data Protection Officer "DPO")**

Il DPO riveste il ruolo e svolge i compiti specificati nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.Lgs. n.196/2003.

Il DPO può essere individuato in una professionalità interna all'ente, purché indipendente e imparziale e priva di compiti di amministrazione attiva, o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Secondo quanto indicato dall'ANAC nell'aggiornamento del PNA 2018, Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, fermo restando che il RPC è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, tale figura non deve coincidere con il RPC, per quanto possibile.

L'ANAC valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al DPO che al RPC.

### **Stakeholder esterni**

L'Aggiornamento 2015 al PNA sottolineava l'importanza di adottare i PTPCT assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

In data 20 dicembre 2019 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale, fino al 15 gennaio 2020, apposito avviso per il coinvolgimento dei cittadini; in seguito alla pubblicazione suddetta, non sono pervenute osservazioni.

### **Collaboratori e consulenti esterni a qualsiasi titolo**

Interagendo con l'Amministrazione Comunale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente. Sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel PTPCT e segnalano le situazioni di illecito.

### **Referente CED/ICT**

È competente per il supporto alla digitalizzazione dei processi e per le necessarie misure di prevenzione di carattere informatico e tecnologico, anche nell'ambito della transizione al digitale, individuato in una unità di categoria C.

## **CAPITOLO 2 - ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI PROCESSI**

### **2.1 Analisi del contesto esterno**

Tra il molteplice materiale presente in Rete relativo alla lotta contro la corruzione in Italia, si segnala il recente Report fornito in data 10 ottobre 2017 da Transparency International Italia (branca italiana dell'ONG più importante al mondo nell'analisi della lotta alla corruzione), rilanciato da tutte le principali testate giornalistiche.

L'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione è stato elaborato nell'ambito del progetto Business Integrity Country Agenda (BICA), elaborato da Transparency International, che ha come obiettivo lo studio e la valutazione delle leggi, dei regolamenti e delle prassi inerenti trasparenza, integrità, etica pubblica e aziendale, a livello nazionale. Diverse organizzazioni del network di Transparency International in tutto il mondo vi hanno aderito. Anche Transparency International Italia ha sposato questo progetto e i suoi obiettivi, e a partire da gennaio 2017 ha iniziato il lavoro di ricerca sul sistema di integrità e di prevenzione della corruzione nel nostro Paese.

Al fine di raggiungere un maggiore livello di integrità è importante infatti capire a fondo i vari fattori che influenzano il sistema. Per questo motivo, la metodologia della ricerca BICA valuta non solo il contesto normativo ed operativo, ma anche il modo in cui gli attori del sistema anticorruzione riescono nella pratica a migliorare il sistema. Il BICA offre dunque un approccio unico e completo e raccoglie tutte le informazioni indispensabili su cui fondare le future azioni per cambiare e migliorare il sistema italiano.

Sulla base delle informazioni raccolte utilizzando 15 macroindicatori e oltre trecento sottoindicatori, il BICA aiuterà dunque a identificare le sfide principali per il settore, a coinvolgere i principali stakeholder in uno sforzo condiviso per analizzare la situazione e promuoverne il miglioramento e a individuare il punto di partenza in base al quale misurare i progressi che avverranno in futuro. Il lavoro di ricerca si basa sull'analisi di tre soggetti chiave, il settore pubblico, il settore privato e la società civile, che attraverso il loro operato possono contribuire alla creazione di un ambiente culturale ed economico integro e responsabile.

Le tre macrosezioni che compongono il lavoro di analisi sono così strutturate:

- Settore Pubblico: valutazione delle leggi esistenti, della loro effettiva applicazione e del loro reale impatto, per prevenire, ridurre e contrastare la corruzione;
- Settore Privato: valutazione delle leggi, degli strumenti e delle procedure attivate dal settore privato per prevenire, ridurre e contrastare la corruzione;
- Società Civile: valutazione delle attività e dei risultati della società civile e dei media per prevenire, ridurre e contrastare la corruzione.

Ciascuno dei tre settori esaminati è stato suddiviso in aree tematiche. Le aree tematiche, in tutto 15 (9 per il settore pubblico, 6 per il settore privato e 1 per la società civile), approfondiscono argomenti specifici. Ciascuna di esse è a sua volta suddivisa in indicatori chiave, oltre cinquanta nel complesso.

La ricerca si è basata sull'analisi delle normative esistenti, sulla raccolta di statistiche e dati, su interviste con esperti e con manager d'azienda, sullo studio di report e convenzioni internazionali. Il processo di analisi è stato inoltre supportato da un gruppo di esperti, provenienti da diversi settori professionali e accademici, che ha prestato supporto in termini di competenze e autorevolezza al team di ricerca.

I risultati hanno affermato che il quadro della lotta alla corruzione in Italia è spaccato in due: da una parte un apparato normativo che con 62 punti su 100 risulta sufficiente, ma dall'altra l'applicazione pratica e la capacità sanzionatoria e repressiva delle istituzioni che raggiunge un punteggio di soli 45/100.

Con riferimento all'analisi del contesto esterno, si riportano di seguito anche i dati e le informazioni desunte dall'ultima Relazione della Prefettura e Ministero dell'Interno, in particolare i dati e le informazioni contenuti nell'ultima *"Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"*.

La Relazione è trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati per la provincia di appartenenza dell'amministrazione e, dalla stessa, risulta quanto segue.

ANNO 2016 (Documento XXXVIII, numero 5):

*"La provincia di Verona, pur presentando una condizione economica fiorente e dinamica, sia nel settore industriale che commerciale, è stata interessata dalla crisi economica, cui è conseguita la contrazione della produzione, del commercio locale, delle esportazioni e dell'occupazione. Tale peggioramento ha provocato il fallimento di alcune aziende e imprese, anche di consistenti dimensioni, determinando una situazione particolarmente favorevole per l'infiltrazione di organizzazioni delinquenziali, alla ricerca di attività da rilevare per riciclare e reinvestire i proventi illecitamente accumulati. Si registra, infatti, la presenza di soggetti contigui alle organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso, attratti, in particolare, dagli investimenti inerenti all'edilizia ed interessati all'usura, al riciclaggio di capitali illeciti ed ai reati riguardanti la Pubblica Amministrazione. Pregresse indagini hanno documentato la capacità di infiltrazione, nel tessuto economico di questo comprensorio territoriale, di soggetti affiliati alla cosca dei "Tripodi", costola della più famosa "Mancuso" di Limbadi (VV), operante a Vibo Valentia e con ramificazioni, oltre che a Verona e Padova, in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, e a quella dei "Piromalli", attiva nella piana di Gioia Tauro. È stata, inoltre, accertata la presenza di esponenti di spicco dei crotonesi "Papaniciari", di soggetti riconducibili agli "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai "Grande-Aracri" di Cutro (KR), agli "Alvaro" di Sinopoli (RC), ai "Molè" e ai "Pesce" di Gioia Tauro (RC), ai "Cataldo" di Locri (RC). Trascorse indagini hanno anche documentato l'operatività, nella zona del lago di Garda, di soggetti di origine campana dediti all'usura, praticata nei confronti di commercianti ed imprenditori dell'hinterland veronese. Inoltre, è emersa la loro propensione alla protezione dei congiunti dei latitanti ed il loro interessamento allo spaccio di*

sostanze stupefacenti. La posizione strategica della provincia di Verona, situata nell'asse di collegamento tra l'Italia e l'Europa, rende il territorio uno dei centri nevralgici per il traffico di sostanze stupefacenti, provenienti dall'estero e destinato ad alimentare molteplici mercati nazionali. Nello specifico settore, è stato documentato il significativo coinvolgimento di cittadini italiani, magrebini, albanesi, romeni e greci, anche in concorso tra loro".

ANNO 2017 (Doc XXXVIII, n. 1 Volume III):

*"Le operazioni di polizia degli ultimi anni, danno costante conferma di una presenza delle organizzazioni criminali calabresi in Veneto. La particolare densità produttiva del territorio sembra, infatti, essere stata sfruttata per il riciclaggio dei capitali illeciti, attraverso operazioni finanziarie formalmente legali. Per il periodo in esame si segnala l'arresto, eseguito nel mese di novembre 2019 dalla DIA di Padova e dalla Polizia di Stato, di un soggetto originario di Taurianova, elemento di spicco della cosca reggina AVIGNONE. Il provvedimento consegue ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Reggio Calabria, per le numerose e sistematiche violazioni ai benefici carcerari maturati negli anni. Le indagini hanno, tra l'altro, fatto emergere come il soggetto, sebbene in regime di libertà vigilata, gestisse dal Veneto i propri affari criminali in Calabria".*

#### COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

Buttapietra si trova a 8 chilometri da Verona, in direzione Sud. Il territorio comunale di Buttapietra si estende per 17,19 kmq. Confina a Nord con il Comune di Verona, ad Est con il Comune di San Giovanni Lupatoto, Zevio e Oppeano, a Sud con il Comune di Isola della Scala, ad Ovest con i comuni di Vigasio e Castel d'Azzano.

L'altimetria varia da 33 a 45 metri sul livello del mare.

La classificazione sismica di Buttapietra risulta registrata come "bassa".

#### FUNZIONI ISTITUZIONALI

Tenendo conto del quadro normativo inerente alle funzioni istituzionali di competenza dell'Ente ed al fine di individuare il contesto esterno con riferimento ai soggetti che interagiscono con l'amministrazione medesima in forza delle sue competenze e che, pertanto, possono influenzarne l'attività, è utile, preliminarmente, individuare i prevalenti ambiti di intervento, desumibili dal prospetto descritto sotto che elenca le Missioni e i Programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione:

0101 Programma 01 Organi istituzionali;

0102 Programma 02 Segreteria generale;

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

0106 Programma 06 Ufficio tecnico;

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile;

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi;

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

0110 Programma 10 Risorse umane;

0111 Programma 11 Altri servizi generali.

MISSIONE 02 Giustizia:

0201 Programma 01 Uffici giudiziari;

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza:  
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa;  
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio:  
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica;  
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria;  
0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni);  
0404 Programma 04 Istruzione universitaria;  
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore;  
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione;  
0407 Programma 07 Diritto allo studio.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali:  
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico;  
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero:  
0601 Programma 01 Sport e tempo libero;  
0602 Programma 02 Giovani.

MISSIONE 07 Turismo:  
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo;  
0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni);  
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.  
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio;  
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente:  
0901 Programma 01 Difesa del suolo;  
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;  
0903 Programma 03 Rifiuti;  
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato;  
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;  
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche;  
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni;  
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità:  
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario;  
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale;  
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua;  
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto;  
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali.

MISSIONE 11 Soccorso civile:  
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile;  
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali.



MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

- 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
- 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità;
- 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani;
- 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
- 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie;
- 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa;
- 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;
- 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo;
- 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività:

- 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato;
- 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori;
- 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione;
- 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale:

- 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro;
- 1502 Programma 02 Formazione professionale;
- 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca:

- 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- 1602 Programma 02 Caccia e pesca.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche:

- 1701 Programma 01 Fonti energetiche.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali:

- 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali:

- 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti:

- 2001 Programma 01 Fondo di riserva;
- 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2003 Programma 03 Altri fondi.

MISSIONE 50 Debito pubblico:

- 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;
- 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie:

- 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi:

- 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro;
- 9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

## 2.2 Analisi del contesto interno

### CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Popolazione legale all'ultimo censimento	n. 6.968
Popolazione residente a fine 2019 (art. 156 D.Lgs. 267/2000)	n. 7.016
di cui:	
- maschi	n. 3.525
- femmine	n. 3.491
- nuclei familiari	n. 2.792
- comunità o convivenze	n. 1
Popolazione al 1 gennaio 2019	n. 7.048
Nati nell'anno	n. 54
Deceduti nell'anno	n. 53
Saldo naturale	n. 1
Immigrati nell'anno	n. 261
Emigrati nell'anno	n. 294
Saldo migratorio	n. -33
Popolazione al 31/12/2019 di cui:	n. 7.016
In età prescolare (0/6 anni)	n. 390
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n. 692
In forza lavoro - occupazione (15/29 anni)	n. 997
In età adulta (30/65 anni)	n. 3.710
In età senile (oltre 65 anni)	n. 1.195

### IDENTITÀ ORGANIZZATIVO GESTIONALE

#### **Giunta Comunale:**

Sindaco: Moretto Sara.

Vicesindaco: Argentati Sabrina.

Assessore: Bertagnoli Filippo.

Assessore: Zonin Luca.

Assessore: Albi Claudio.

**Segretario Comunale:** Rosanna Barbalinardo, in convenzione con il Comune di Isola della Scala, per 10 ore settimanali nel Comune di Buttapietra.

#### **Consiglio Comunale:**

Lista "Con la gente per il paese": Moretto Sara, Argentati Sabrina, Filippi Eleonora, Muraro Aldo, Zonin Luca, Bertucco Edoardo, Albi Claudio, Bertoli Vincenzo, Bertagnoli Filippo.

Lista "Ritorniamo a fare": Pighi Gian Paolo.

Lista "Lega Nord, Liga Veneta, Salvini": Pegoraro Antonio, Giacomuzzi Renzo.

Lista "Alternativa Civica": Filippi Gabriele.

**Revisore unico dei conti:** Barzon Davide.

**Nucleo di Valutazione:** Bellomo Rocco.

**Responsabile della Protezione dei Dati:** Bardelli Elio.

Ai sensi dell'art. 109, co. 2 e dell'art. 50, co. 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), le Posizioni Organizzative sono state conferite attualmente ai sotto elencati funzionari:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Affari Generali	Coltro Tiziana
Responsabile Area Economico - Finanziaria	Gazzani Elena
Responsabile Area Tecnica 1 - Territorio e Lavori Pubblici	Colato Elisabetta
Responsabile Area Tecnica 2 - Gestione del Territorio	Pravato Alessandra
Responsabile Settore Polizia locale Corpo Intercomunale	Materassi Fabrizio (dipendente del Comune di Castel d'Azzano Ente capofila)

Con deliberazione della G.C. n. 16 del 15 marzo 2019 è stata rideterminata la dotazione organica del personale dipendente, con la conferma di n. 4 posizioni organizzative sopra indicate.

#### OBIETTIVI STRATEGICI

Con deliberazione della G.C. n. 3 del 21 gennaio 2020 sono stati approvati gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e illegalità e di promozione di maggiori livelli di trasparenza, a cui si rinvia e il cui contenuto è consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente", che sono i seguenti:

1. riduzione delle possibilità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione;
2. implementazione del livello di trasparenza, cercando un perimetro più ampio di quello obbligatorio, nell'osservanza della tutela dei dati personali;
3. aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione;
4. creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, assicurando digitalizzazione, informatizzazione e favorendo comportamenti in linea con il Codice di Comportamento;
5. riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati.

#### ORGANISMI PARTECIPATI

Con delibera consiliare n. 49 del 16 dicembre 2019 si è effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, come segue:

- ACQUE VERONESI scarl;
- CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD;
- CONSIGLIO DI BACINO VERONESE;
- CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO;
- CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV;
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE;
- VIVERACQUA scarl.

## CAP. 3 - ANALISI DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL'ENTE

La mappatura conduce alla definizione di un elenco dei processi e dei macroprocessi. Contiene una descrizione e rappresentazione di ciascun processo, con la finalità di sintetizzare e rendere intelleggibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

A tal fine è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono:

l'indicazione dell'origine del processo (input);

l'indicazione del risultato atteso (output);

l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato

- le fasi;
- i tempi;
- i vincoli;
- le risorse;
- le interrelazioni tra i processi.

### 3.1 Mappatura dei macroprocessi

Per macroprocesso si intende l'aggregazione o l'insieme di una pluralità di processi aventi in comune, tra di loro, la missione e il programma.

La mappatura dei macroprocessi è prodromica e strumentale alla corretta e sistematica mappatura dei processi e, come la mappatura dei processi, contribuisce al miglioramento continuo dell'organizzazione e della gestione operativa.

L'*Allegato 1* al presente Piano contiene la mappatura di tutti i macroprocessi, raggruppati per singolo ufficio e correlati alle aree di rischio individuate dall'amministrazione.

### 3.2 Mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali dell'organizzazione, precedentemente indicati, è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo.

Quest'ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l'attività di una pubblica amministrazione come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione, è riconducibile a procedimenti amministrativi. Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi come indicato dall'aggiornamento del PNA 2019.

La mappatura dei processi è impostata sulla base dei principi di:

1. completezza;
2. analiticità.

Il principio della *completezza* determina la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali (già individuate dall'Aggiornamento 2015 al PNA), bensì le attività poste in essere da tutti gli Uffici.

Il principio di *analiticità* è da attuare individuando con le singole unità organizzative le proprie attività, scomponendo ciascuna "attività" in "fasi" e ciascuna fase in "azioni", al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo. Per quanto detto sopra, l'attuale matrice di mappatura di cui all'*Allegato 2*, presenta i seguenti gruppi di informazioni, relative all'analisi del contesto interno:

- la descrizione di ogni singola attività;
- la scomposizione di ogni attività in un numero variabile di fasi;
- la scomposizione di ogni fase in un numero variabile di azioni, con i relativi soggetti esecutori.

Quanto al livello di approfondimento della mappatura, lo stesso si conforma alle indicazioni ANAC. L'analisi e la mappatura, partendo dai macroprocessi e dai processi, prendono in considerazione, per ciascun processo, le fasi e la sequenza di attività (azioni) che consente di raggiungere il risultato. L'*Allegato 2* al presente PTPCT riporta i processi delle aree a maggior rischio di corruzione esaminati.

La mappatura è stata effettuata con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative. Per il triennio 2020/2022 è prevista una progressiva revisione e aggiornamento della mappatura, con il coinvolgimento degli incaricati di PO e inserimento nel Piano delle Performance, come obiettivo da raggiungere.

### 3.3 Aree di rischio generali

Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle c.d. "aree di rischio obbligatorie". Tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1 co. 16 della L. 190/2012, il PNA ha ricondotto detta analisi alle quattro corrispondenti "aree di rischio obbligatorie".

L'aggiornamento 2015 del PNA ha, per contro, indicato la necessità di andare oltre queste aree di rischio tenuto conto del fatto che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPCT, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" debbono essere denominate "aree generali".

In attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, il presente piano include tra le aree di rischio generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA 2015.

Aree di rischio generali	Sintesi dei rischi collegati
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari; - eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni; - effettuare una valutazione e selezione distorta - accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari; - effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature; - eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature; - fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato; -

	<p>predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p>
<p>G) Incarichi e nomine (generale)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - assenza dei presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; - mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; - accordi per l'attribuzione di incarichi in fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice; - eccessiva discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati;</p>
<p>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici)</p>

	<p>che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; -possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>
<p>BB) Autorizzazione o concessione e provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle</p>

consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; - possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera



<p>C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di L. o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione</p> <p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono</p>
--	--

	<p>requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; - possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>
<p>H) Affari legali e contenzioso (generale)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p>
	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle</p>

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di L. o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; - liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; - sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte; - effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, - permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; - nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omissioni e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità tali da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi;

### 3.4 Aree di rischio specifiche

Aree di rischio specifiche  Come da aggiornamento 2015 PNA	Sintesi dei rischi collegati
DD) Regolazione in ambito tributario, gestione tributaria e finanziaria (specificata)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione

	della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici
EE) Polizia locale, cimiteriale e mercatale ( specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di L. o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione
I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari); - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari; - asimmetria informativa e conseguente presentazione (e accoglimento) di osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate; - accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; - assenza del Piano o Piano troppo generico o troppo datato che comporta il determinarsi di situazioni di emergenza che fanno sì che l'autorizzazione possa essere rilasciata in assenza dei requisiti o non in coerenza con le necessità; - inadeguata verifica dei presupposti autorizzativi, in particolare quando gli enti titolari sono di piccole dimensioni e il personale non sufficientemente qualificato; - tempi di conclusione dei procedimenti molto lunghi (anche per effetto delle criticità sopra richiamate) o, al contrario, contrarsi artificialmente per improprie accelerazioni motivate da

	<p>situazioni di emergenza; - complessità tecnica delle norme può determinare valutazioni orientate a favorire interessi privati in caso di modifiche da apportare all'installazione (che possono essere considerate o no sostanziali in maniera impropria, determinando obblighi diversi per il gestore e diverse procedure); - omissione di controlli su alcune installazioni; effettuazioni di controlli con ritardo o con frequenza inferiore rispetto a quanto previsto o a quanto di regola praticato; esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti e insistenti su determinate installazioni o determinati gestori; - composizione opportunistica delle squadre ispettive, evitando la rotazione e favorendo la creazione di contiguità fra controllori e controllati, o comunque non prestando la dovuta attenzione all'assenza di conflitti di interesse del personale ispettivo; - esecuzione delle ispezioni in modo disomogeneo, a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; - omissioni nell'eseguire le ispezioni o nel riportarne gli esiti;</p>
<p>L) Pianificazione urbanistica (specifica)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, e in fase di redazione del piano, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate; - asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno in fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;- modifica con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; - decorso infruttuoso del termine di L. a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - istruttoria non approfondita del piano in esame da parte del responsabile del procedimento in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - mancata coerenza con il piano generale (e con la L.), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali in fase di adozione del piano attuativo; - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati in sede di calcolo degli oneri della convenzione urbanistica; - non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, con sottostima/sovrastima delle stesse che può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti,</p>

	<p>calcolo del contributo residuo da versare, ecc.); - individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; - errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della L. o degli strumenti urbanistici sovraordinati); nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; - abuso della discrezionalità tecnica nella monetizzazione delle aree a standard che e può essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio; - scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano attuativo, mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato;</p>
<p>M) Controllo circolazione stradale (specificata)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per sè o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di L. o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione</p>
<p>N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)</p>	<p>- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota</p>

	sugli utili; - segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)
O) Accesso e Trasparenza (specifica)	reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
Q) Progettazione (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
U) Società partecipate (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);
Z) Amministratori (specifica)	- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

## **CAP. 4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macrofase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio).

L'attività di individuazione dei comportamenti a rischio è stata guidata da un principio di massima analiticità nella consapevolezza che un comportamento a rischio di corruzione non individuato in fase di mappatura non potrà essere valutato nella successiva fase di trattamento del rischio e di conseguenza sfuggirà dal programma di prevenzione.

#### 4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare i comportamenti di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, alle fasi e alle azioni, con l'obiettivo di considerare, in astratto, tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" o situazioni di malagestione. L'individuazione include tutti i comportamenti rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

In particolare, l'identificazione e la descrizione delle possibili fattispecie di comportamenti a rischio di corruzione, viene effettuata in corrispondenza di ogni singola azione con individuazione della corrispondente categoria di evento rischioso.

Questa fase è cruciale, perché un comportamento rischioso "non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive" (ANAC, PNA 2015) compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Come indicato nel PNA 2015, per procedere all'identificazione dei comportamenti rischiosi, è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente, laddove esistenti, le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).

Le condotte a rischio più ricorrenti sono riconducibili alle sette categorie di condotte rischiose di natura "trasversale" che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi elencate nella Tabella di seguito riportata.

È il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della "discrezionalità" considerato anche in presenza della "alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalità più ampia. Si tratta di categorie di comportamento a rischio, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo.

Nell'*Allegato 2*, contenente la mappatura dei processi, viene esplicitata l'identificazione degli eventi rischiosi per ciascun processo mappato.

#### 4.2 Tabella esemplificativa e non esaustiva di categorie di comportamento a rischio

	<b>Comportamento a rischio "trasversale"</b>	<b>Descrizione</b>
1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.



2	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
3	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
4	Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
6	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
7	Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

#### 4.3 Analisi delle cause degli eventi rischiosi.

Nell'ambito del presente PTPCT, i singoli comportamenti a rischio sono stati ricondotti a- categorie di eventi rischiosi di natura analoga.

Come indicato nel PNA 2015, l'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.

Per comprendere le cause e il livello di rischio, è stato garantito il coinvolgimento della struttura organizzativa e si è fatto riferimento sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, al fine di reperire informazioni, o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi). In particolare, secondo quanto suggerito dal PNA 2015, sono stati considerati:

- a) i dati sui precedenti giudiziari o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione o dell'ente (le sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e

- decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis C.P.);
- b) i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
  - c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
  - d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, fermo restando che vengono considerate anche quelle trasmesse dall'esterno dell'Amministrazione o dell'Ente;
  - e) reclami che consentono di indirizzare l'attenzione su fenomeni di cattiva gestione;
  - f) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa).

L'analisi in esame ha consentito di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Si rinvia all'*Allegato 2*, contenente la mappatura dei processi, per la rassegna completa di tutte le categorie di eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati, fermo restando che, a titolo di esempio, vengono di seguito elencate le seguenti principali cause degli eventi rischiosi, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### **4.4 Ponderazione del rischio.**

La ponderazione del rischio è fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

Si rinvia all'*Allegato 2* per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza.

Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento.

Le decisioni circa la priorità del trattamento sono di competenza del RPCT, e vanno effettuate essenzialmente tenendo presente i seguenti criteri:

- a) *livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) *obbligatorietà della misura*: in base a questo criterio, va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- c) *impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura*: in base a questo criterio, va data priorità alla misura con minore impatto organizzativo e finanziario.

#### **4.5 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.**

La valutazione del rischio di corruzione, sia nell'ambito dell'analisi del contesto interno, che del contesto esterno, deve essere supportata dall'applicazione di una metodologia scientifica di valutazione del rischio che, nel primo PNA (2013), era stata individuata nella metodologia suggerita dall'*Allegato 5* allo stesso PNA (domande/risposte a cui collegare automaticamente i relativi valori). Tuttavia, come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'applicazione del PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio.

In relazione a tale constatazione, l'ANAC ha suggerito (PTPCT ANAC 2017 e 2018) di sostituire la metodologia dell'*Allegato 5* del PNA 2013 con una diversa metodologia, più flessibile.

Secondo le indicazioni ANAC, la metodologia utilizzata per l'analisi e la valutazione del rischio di corruzione, ai fini della stesura del PTPCT deve scongiurare la criticità sopra evidenziata, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

Il valore del rischio di un evento di corruzione, secondo la nuova metodologia di valutazione, va calcolato rilevando:

1. la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
2. l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:
  - a) sull'Amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, ecc.;
  - b) sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, Sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

*Rischio (E) = Probabilità (E) x Impatto (E).*

La metodologia appena descritta è stata applicata, tenuto conto del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio.

		IMPATTO				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ	ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
	ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
	MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
	BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

## CAP. 5 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento.

Si tratta della fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi (Aggiornamento 2015 al PNA). Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio".

In concreto, il trattamento è finalizzato a individuare e valutare misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. Fermo restando che il RPCT deve stabilire le "priorità di trattamento" in base ai criteri in precedenza indicati (livello di rischio, obbligatorietà della misura, all'impatto organizzativo e finanziario delle misure stessa), le misure generali e trasversali, nonché le misure specifiche e la loro implementazione, sono identificate nel PTPCT.

Il PTPCT contiene e prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- la trasparenza, che costituisce oggetto del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) quale "sezione" del PTPCT. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI;
- l'informatizzazione e l'automazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'Amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo nonché la tracciabilità documentale del processo decisionale riducendo quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase a rischio e azione;
- l'accesso telematico a dati, documenti, procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

In relazione alle misure, le matrici di mappatura dei processi di cui all'*Allegato 2*, contengono un richiamo a tutte le misure generali, in quanto obbligatorie e applicabili.

Per le misure ivi previste, il presente PTPCT contiene la definizione degli indicatori di attuazione.

Nell'*Allegato 2* sono riportate le misure generali e obbligatorie con i relativi indicatori, collegate a ciascun processo, con indicazioni anche:

- della tempistica;
- dei responsabili;
- degli indicatori.

## 5.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

La prima misura di prevenzione si sostanzia nella approvazione del PTPCT, quale strumento di programmazione e pianificazione coordinato e armonizzato con tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione. Il contenuto minimo essenziale del PTPCT, individuato nel PNA 2013, è costituito dalle seguenti informazioni e dati:

- individuare aree a rischio;
- individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi;
- programmare iniziative di formazione;
- individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT;
- individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione;
- individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI;
- definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio PTPCT;
- individuare modalità e tempi di attuazione delle misure.

I contenuti minimi vengono individuati applicando, al rischio di corruzione, il processo di gestione del rischio "risk management" (analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio) e sono implementati con le ulteriori dati e informazioni suggeriti dall'ANAC con gli aggiornamenti e i PNA successivi al 2013.

## 5.2 Trasparenza

La trasparenza è l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall'amministrazione, allo scopo di:

- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La Trasparenza:

- è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali;
- integra il diritto ad una buona amministrazione;
- concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni sulla trasparenza:

- integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lettera m), della Costituzione;
- costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, co. 2, lettera r), della Costituzione.

La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Per il modello gestorio della misura si rinvia al Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI) contenuto nell'ultima parte del presente PTPCT, fermo restando che il raggiungimento di livelli di trasparenza ulteriori rispetto a quelli obbligatori costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione.

#### LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB

Come chiarito dal Ministero per la semplificazione e della pubblica amministrazione, sul sito Bussola della Trasparenza (dall'aprile 2013, tutti gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni sono disciplinati in un unico testo normativo: il D.Lgs. 33/2013. Il decreto, modificato ulteriormente nel mese di giugno 2016 dal D.Lgs. 97/2016, ha, tra l'altro, standardizzato la modalità di pubblicazione dei contenuti, indicando per ognuno di essi l'esatta posizione e denominazione all'interno dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Tramite la Bussola della Trasparenza è possibile analizzare e monitorare le informazioni inserite dalle varie amministrazioni e partecipare quindi al miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

### **5.3 Codici di comportamento, diffusione di buone pratiche e valori**

Il DPR 62/2013 ha introdotto un nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Ciascuna amministrazione deve adottare un proprio Codice, che integri e specifichi i contenuti di quello nazionale, anche consultando i propri stakeholder (organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, cittadinanza, ecc.), ispirandosi alle Linee Guida elaborate dalla CIVIT e illustrate nella delibera n. 75/2013 e istituire un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).

Il Codice di Comportamento definisce dei valori e dei principi di comportamento, che devono essere adottati e rispettati non solo dai dipendenti dell'amministrazione, ma anche dai collaboratori e dai consulenti dell'ente, dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché dai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Il Codice definisce anche delle sanzioni, a carico dei soggetti che violano i valori e i principi di comportamento dell'ente. Si tratta di una misura che consente di sanzionare i comportamenti scorretti, quando ancora non hanno rilevanza penale. Il Codice in parola è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online, inserito nel sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicato per mail a tutti i dipendenti, anche ai nuovi assunti. È stata inserita nei vari schemi documentali (incarichi, bandi, contratti) la dichiarazione inerente l'obbligo dell'osservanza del Codice di Comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione e la previsione della risoluzione o della decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

### **5.4 Rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, anche con riferimento all'intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, in una struttura di carattere elementare come quella di un Comune di piccole dimensioni, tale rotazione diviene di fatto impossibile, anche nella considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell'esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa.

L'aggiornamento 2016 al PNA afferma che "ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi". Si intende attuare tali meccanismo tramite:

- rotazione assicurata dai Responsabili di posizione organizzativa competenti e, tenuto conto delle incompatibilità di legge, nella nomina dei componenti delle commissioni di gara e di concorso, in modo da evitare la ripetitività nella nomina a membro delle stesse;
- promozione di elevata trasparenza "interna" grazie alla piena tracciabilità delle procedure e l'utilizzo di sistemi documentali informatici.

## **5.5 Gestione del conflitto di interesse. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Come indicato nella audizione dell'ANAC al Parlamento del giugno 2019:

- nella sua accezione più stretta, il conflitto di interessi è la situazione nella quale si viene a trovare un funzionario pubblico legittimamente in carica, quando una sua decisione pubblica (a anche la sola partecipazione alla decisione) possa essere impropriamente influenzata dall'esistenza di interessi particolari verso i quali il funzionario sia per diverse ragioni molto sensibile, distorcendo la cura imparziale dell'interesse pubblico;
- in una accezione più ampia il conflitto di interessi consiste in situazioni che l'ordinamento deve prevenire anche prima (e dopo) il concreto esercizio delle funzioni pubbliche. Ad una più puntuale definizione provvede il DPR n. 62/2013, agli articoli 6, co. 2, e 7.

La seconda norma prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

In conformità alle citate disposizioni del DPR n. 62/2013, nonché alle Circolari del RPCT, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione è affidata alla disciplina del Codice di Comportamento dell'Ente.

Ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento, infatti, il dipendente deve astenersi dalla propria attività di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di carattere personale, o relativo al coniuge, parenti o affini e deve segnalare la propria posizione al Responsabile di Area del proprio ufficio, il quale ne dà prontamente notizia all'Ufficio Risorse Umane.

La prevenzione del conflitto di interessi si realizza con vari strumenti giuridici tra cui la previsione di doveri ricadenti sui pubblici dipendenti, di segnalare le situazioni di conflitto e di astenersi dalla partecipazione alle decisioni amministrative.

Tale principio è affermato, in via generale, dall'art. 6-bis introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) dalla L. n. 190 del 2012 (art. 1, co. 41). Questa norma non definisce puntualmente la situazione di conflitto di interessi, ma stabilisce che esso impone la segnalazione mediante dichiarazione e l'astensione anche quando il conflitto sia meramente "potenziale".

La potenzialità del conflitto, affermata in via generale dall'art. 6-bis, e la considerazione anche delle "gravi ragioni di convenienza", dimostrano che la prevenzione del conflitto di interessi è ormai volta non solo a garantire l'imparzialità della singola decisione pubblica, ma più in generale il profilo dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

A completare il quadro è intervenuto l'art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che disciplina il conflitto di interessi nella gestione dei contratti pubblici (in tutte le sue fasi), considerando, ad integrazione della definizione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, la situazione di un "interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza".

Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.

In ordine alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, si applicano integralmente le Linee Guida ANAC n. 15/2019, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

## PROCEDURA

Ai sensi di quanto previsto dalle citate disposizioni, il dipendente ha l'obbligo di astenersi e di dichiarare la propria situazione al dirigente o incaricato di PO del proprio ufficio, a cui compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di conflitto di interesse. Le dichiarazioni, relativamente alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, vanno rese seguendo la procedura di seguito indicata e sono assoggettate ai controlli previsti per ciascuna tipologia di dichiarazione.

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, co. 1, del DPR n. 62/2013 e 6-bis della L. n. 241/90.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente rende la dichiarazione di cui all'articolo 6, co. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a sua conoscenza. Tale dichiarazione comprende i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. La dichiarazione di cui all'articolo 6, co. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire. La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

b) Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto a), i soggetti di cui al paragrafo a) medesimo, che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP



rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e al superiore gerarchico. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. I soggetti di cui al paragrafo a) sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione iniziale. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

Ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, ad esempio al verificarsi delle situazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 10 o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

La competenza a decidere sulle dichiarazioni è come di seguito declinata.

Sia nei casi indicati nel punto a) sia nei casi indicati nel punto b):

- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei dipendenti è competente a decidere il responsabile PO;
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei dirigenti/responsabili PO è competente a decidere il Segretario;
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto del Segretario, decide l'organo di indirizzo politico.

In tutti i casi predetti, l'omissione della dichiarazione integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 DPR 16 n. 62/2013.

L'Ufficio Risorse Umane e/o il RPCT provvedono alla registrazione ed al monitoraggio dei casi di conflitto segnalati. Provvedono, altresì, al protocollo, alla raccolta e alla conservazione, all'interno del fascicolo, delle dichiarazioni acquisite relativamente alla singola procedura di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati.

## **5.6 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio. Attività ed incarichi extra-istituzionali**

La disciplina relativa all'autorizzazione a poter svolgere, da parte dei dipendenti pubblici, attività extraistituzionali trova la sua ratio nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse.

Il Codice di comportamento prevede il divieto, per tutto il personale, di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo si tratti di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse dell'amministrazione, che devono in ogni caso essere autorizzati

In merito alla partecipazione a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione ed in relazione alla pubblicazione di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici -attività che devono essere autorizzate dal Segretario Generale, l'Ufficio Risorse Umane e Formazione pubblica le informazioni relative agli incarichi conferiti ed autorizzati sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" (pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013).

Le autorizzazioni sono rilasciate al momento della presentazione delle richieste.

Con delibera di Giunta n. 55 del 22 aprile 1998 e s.m.i. è stato approvato il "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", nel quale viene disciplinata l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni al segretario comunale ed al personale dipendente del Comune di Buttapietra, nel quale sono analiticamente previste le condizioni per poter essere autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni.

Quanto alla procedura autorizzativa, l'art. 53, co. 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. n.190 del 2012 stabilisce che "il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

Si prescrive quindi di adottare criteri oggettivi e predefiniti ai fini dell'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali, anche se gratuiti.

Per il 2019 sono state concesse n. 2 autorizzazioni.

## **5.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage, revolving doors)**

La L. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, per impedire che, durante il periodo di servizio, un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione e il proprio potere all'interno dell'amministrazione, per ottenere un lavoro per lui attraente presso un'impresa o un soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione stabilisce che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente co. sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.". Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta ai dipendenti che cessano il servizio per qualsiasi ragione, ai fini di verificare eventuali ipotesi previste dal co. 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001; ne consegue che per ogni contraente o affidatario dovrà essere acquisita apposita autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti l'assenza dell'impedimento o verificare tale condizione. Sarà cura di ogni Responsabile di Area procedere a specifiche verifiche a campione relativamente alle autocertificazioni prodotte.

Si demanda al Responsabile dell'Ufficio Personale il compito di farsi rilasciare apposita dichiarazione dai dipendenti cessati dal servizio negli ultimi tre anni.

## **5.8 Incompatibilità specifiche per le Posizioni Organizzative**

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha

introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:

- a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- c) a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
- b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n.39 del 2013, l'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Tutti i dirigenti o incaricati di PO hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale - Dirigenti".

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 D.Lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Oltre alle azioni in precedenza indicate, l'amministrazione:

- impartisce direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- impartisce direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

## **5.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Non è possibile prevedere se e quando un dipendente dell'amministrazione commetterà un illecito ma, certamente, un soggetto che sia già stato condannato in precedenza per reati contro la pubblica amministrazione è più a rischio, rispetto ad un dipendente che non ne abbia ancora commessi. Per

questa ragione, in attuazione ai nuovi obblighi di legge, è necessario rivedere le procedure e i criteri di formazione delle commissioni, di assegnazione del personale agli uffici e di conferimento degli incarichi per garantire, in prospettiva, che delle persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione (anche con sentenze non passate in giudicato):

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non siano assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non partecipino alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- non svolgano funzioni dirigenziali o direttive all'interno dell'ente.

A tal fine i Responsabili di Area rendono apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in ordine all'incarico attribuito. Se la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il RPC deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

### **5.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**

La misura di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, prevista per la prima volta nel nostro ordinamento dalla L. 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articolo 54 bis all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) è espressamente ricondotta, dal PNA 2013, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione.

La rilevanza della misura è destinata a crescere ulteriormente in futuro in conseguenza:

- a) della progressiva formazione della cultura dell'integrità e dell'etica del comportamento proattivo di segnalazione in sostituzione del comportamento omissivo di omertà e silenzio;
- b) della realizzazione, a cura dell'ANAC, della applicazione informatica (piattaforma tecnologica) per la segnalazione e dell'attivazione del relativo servizio online;
- c) dell'approvazione della L. 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

In conseguenza della nuova disciplina è stato modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come segue:

"Art. 54-bis (Tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti).1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, co. 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al co. 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al co. 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al co. 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al co. 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave".

Il presente PTPCT si conforma alla disciplina in esame nonché alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (Delibera n. 6/2015).

Le Linee guida contengono indicazioni di carattere generale, come l'individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina, le condizioni in presenza delle quali si attiva la tutela della riservatezza sull'identità del segnalante, il ruolo specifico del responsabile della

prevenzione della corruzione, le principali misure di carattere organizzativo e tecnologico necessarie per una efficace gestione delle segnalazioni.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, l'amministrazione si dota di un sistema che si compone di una parte organizzativa, di una parte procedurale e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse.

La parte organizzativa e procedurale riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico. Comprende l'adozione:

- del regolamento recante la disciplina a tutela del whistleblower;
- della procedura per la gestione delle segnalazioni.

La parte tecnologica, fermo restando la facoltà del whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di utilizzare l'applicazione online ANAC, per presentare la segnalazione necessita che l'amministrazione si doti di una soluzione gestionale informatizzata per gestire la segnalazione una volta che la stessa sia stata presentata.

La necessità di dotarsi di una soluzione informatizzata si giustifica in base all'evidente considerazione che, ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante.

Nell'individuare, secondo i tempi previsti nella programmazione della misura, la soluzione gestionale informatizzata per la gestione delle segnalazioni, l'amministrazione privilegia l'applicativo che presenta adeguate misure di sicurezza delle informazioni, nel rispetto di tutte le indicazioni in merito alle specifiche tecniche del sistema applicativo contenute nelle Linee guida.

Il dipendente che intende segnalare illeciti di cui sia venuto a conoscenza, può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica "segretariocomunale@comune.buttapietra.vr.it", nel pieno rispetto dell'anonimato secondo le previsioni normative vigenti. Tale indirizzo è reso noto nella pagina dedicata all'Anticorruzione del sito internet del Comune di Buttapietra, sezione Amministrazione Trasparente.

Entro il 2020, nell'ottica dell'invarianza finanziaria, sarà valutata la possibilità di dotarsi della piattaforma open source recentemente attivata da parte di ANAC.

## **5.11 Formazione (Piano della Formazione)**

Nella considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio per ogni articolazione della struttura comunale, sono obbligati ai percorsi di formazione annuale i titolari di posizione di Area Organizzativa nonché, in relazione ai programmi annuali dell'ente e alla relativa individuazione delle strutture sottostanti da parte dei responsabili, tutti i dipendenti che siano titolari di funzioni o incombenze di particolare rilevanza o responsabilità rispetto alle attività a rischio corruzione. Viene comunque garantita almeno una formazione generale rivolta a tutti i dipendenti. Entro il mese di marzo 2020 si definirà apposito piano.

## **5.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

La misura consiste nel pianificare adeguate azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata

e attuata mediante il PTPCT e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, sono in fase di valutazione le modalità, le soluzioni organizzative e i tempi per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalità informale).

### **5.13 Enti partecipati**

Le società ed enti di diritto privato controllati dall'amministrazione comunale, le società *in house* a cui partecipa l'amministrazione o gli organismi strumentali, sono tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la determinazione ANAC n. 8/2015. Il competente Servizio comunale verificherà l'adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013 come introdotto dal D.Lgs. 97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet comunale sia dell'elenco delle partecipate di cui all'art. 22 co. 1 del D.Lgs. 33/2013 sia, anche mediante appositi link di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza adottati dalle partecipate stesse. Nel corso dell'anno 2017 si è positivamente riscontrato l'adeguamento da parte delle suddette società partecipate delle disposizioni in materia di trasparenza, mentre la materia dell'anticorruzione è stata significativamente innovata dalla Deliberazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, entrata in vigore dal 05 dicembre 2017. Tale provvedimento risolve in modo definitivo alcune problematiche applicative pratiche della normativa generale agli enti partecipati e controllati, disponendo innanzitutto l'obbligo della nomina di un RPC da parte di tali Enti. Più in generale, la Deliberazione ANAC prescrive Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici, stabilendo il termine del 31 gennaio 2018 per l'adempimento. Con atto prot. n. 882 del 24 gennaio 2020 è stato richiesto alle società di fornire informazioni riguardo l'assolvimento degli obblighi. Ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro.

### **5.14 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della L. 241/1990. Con Delibera Consiglio Comunale n. 109 del 20 dicembre 1990 è stato approvato il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e associazioni". Ogni provvedimento d'attribuzione o elargizione, per cui è prescritta la pubblicazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **5.15 Controlli interni**

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato in attuazione del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in

favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito nella L. 213 del 7 dicembre 2012. La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07 marzo 2013.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano, ben evidenziato nelle attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure individuate per ogni area al successivo capitolo.

### **5.16 Monitoraggio termini di conclusione procedimenti**

Rilevanti scostamenti dalla media (sia in positivo che in negativo) dei tempi di conclusione dei procedimenti potrebbero dipendere da trattamenti preferenziali, omissioni o ritardi derivanti da fenomeni corruttivi, tentati o consumati. I Responsabili di Area, ai fini di permettere l'applicazione dell'art. 2 co. 9 quater della L. n. 241/1990, comunicano entro il 15 gennaio di ogni anno al RPC l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine massimo, specificandone le ragioni.

### **5.17 Misure ulteriori**

Le misure ulteriori specifiche sono definite con la mappatura dei procedimenti, di cui all'*Allegato 1*, in fase di elaborazione e completamento. In particolare, per il processo "Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto" si prevede l'informatizzazione della procedura entro il 2020. Si procederà all'aggiornamento del piano con l'indicazione di misure ulteriori, qualora necessario

### **5.18 Stato di attuazione**

È visibile sul sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la relazione 2019 del RPCT, con lo stato di attuazione delle misure per le aree di rischio.

## **CAP. 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA NEI CONFRONTI DEL RPCT**

Ai sensi dell'art.1 co. 9 lett. c) della L.190/2012, i Responsabili di Area in occasione del monitoraggio e comunque non oltre le date previste per lo stesso, dovranno comunicare al RPC, oltre ai dati precedentemente indicati, l'effettiva realizzazione delle misure proposte nonché, entro il 15 gennaio di ogni anno, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre i termini di legge, specificandone le ragioni.



## **6.1 Informazioni dei Responsabili**

Il costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ed il rispetto dei termini indicati costituisce obiettivo qualificante della performance annuale.

Le informazioni di cui al presente articolo saranno contenute nella relazione annuale sulla performance ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e contribuiranno alla valutazione della performance complessiva dei dirigenti; il mancato invio delle informazioni o la compilazione non accurata/parziale/imprecisa saranno segnalati dal responsabile anticorruzione all'ufficio provvedimenti disciplinari.

## **CAP. 7 - MONITORAGGIO**

### **7.1 Monitoraggio azioni anticorruzione e trasparenza**

Un'attività di monitoraggio in ordine alle azioni in materia di anticorruzione e trasparenza viene effettuata attraverso relazione semestrale da predisporre da parte di ciascun responsabile di Area ed inviata al RPCT per i processi di sua competenza, in ordine all'applicazione delle misure previste dal piano, entro il 15 luglio e il 15 gennaio dell'anno successivo.

### **7.2 Monitoraggio del RPCT e coordinamento con il Piano dei Controlli**

In aggiunta alla relazione sopra descritta viene svolto un monitoraggio da parte del RPCT contestualmente ai controlli interni, sui provvedimenti sorteggiati, secondo modalità da stabilirsi nel Piano dei Controlli Interni, all'interno del quale si prevederà il Piano dei monitoraggi anticorruzione, da effettuarsi entro il mese di marzo di ogni anno.

## **CAP. 8 - COORDINAMENTO TRA IL PTPCT, IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PROGRAMMA DEI CONTROLLI**

### **8.1 Piano della Performance**

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo". Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 co. 3 del D.Lgs. 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal D.Lgs. 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione". Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri

documenti di programmazione dei comuni quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Piano della Performance.

## **8.2 Programma dei controlli**

Si richiama quanto specificato al capitolo 7, punto 7.1

# **SEZIONE II - LA TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art.1 D.Lgs.33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni che concernono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, fermi restando i limiti di cui all'art. 4 D.Lgs. 33/2013 e i limiti al diritto di accesso imposti dalla L. 241/90, con particolare riferimento al divieto di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione di cui all'art. 24 della citata L. 241/90. Con Decreto Sindacale n. 8 del 21 dicembre 2017 è stata nominata quale Responsabile della Trasparenza la dipendente Coltro Tiziana.

## **CAP. 9 - L'ACCESSO CIVICO**

Il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 giugno 2016 (noto come decreto FOIA Freedom Of Information Act), ridefinisce e semplifica le disposizioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e pubblicità.

L'accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non ha più il solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma ha come fine quello di essere uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. Allo scopo di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- l'ACCESSO DOCUMENTALE di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- l'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
- l'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5 bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa ed avente ad oggetto tutti i dati, i

documenti e le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

È l'istituto dell'Accesso Generalizzato che, nelle intenzioni del legislatore, possiede le caratteristiche necessarie per consentire di concretizzare il principio della trasparenza. Esso infatti può essere presentato da chiunque, anche senza motivazione. Non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Il diritto di accesso generalizzato si applica a tutte le Amministrazioni Pubbliche, come esemplificate all'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. La L. prevede in modo specifico i casi in cui il diritto di accesso generalizzato non è ammissibile.

Con deliberazione del C.C. n. 32 del 20 giugno 2017 è stato approvato il Regolamento in materia di Diritto di Accesso Documentale, Accesso Civico e Accesso Generalizzato, in modo tale da fornire, allo stesso tempo, sia all'utenza sia al personale del Comune di Buttapietra un pratico documento per poter gestire tutte le richieste di accesso.

A norma di legge, il Regolamento prevede l'istituzione del registro degli accessi, che è la raccolta delle richieste di accesso generalizzato ricevuto. Esso è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente ed aggiornato almeno ogni 6 mesi.

## **CAP. 10 - L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI**

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla homepage del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "Amministrazione trasparente", strutturata secondo l'allegato "A" al D.Lgs. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura di ogni ufficio competente e sotto il coordinamento del rispettivo Responsabile di Area.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è dei Responsabili delle diverse Aree, che hanno l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Il Responsabile della Trasparenza monitora annualmente l'attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione, segnala tali anomalie all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari.

## **CAP. 11 - GLI OBBLIGHI SPECIFICI**

Nell'*Allegato 1* sono evidenziati, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 con il richiamo alla normativa specifica. Viene inoltre indicato il Settore competente e responsabile. La denominazione "TUTTI" si riferisce a tutti i servizi comunali nell'ambito delle rispettive competenze.

Termini di aggiornamento:

- aggiornamento "tempestivo", quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile;
- aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", quando è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre;

- aggiornamento "annuale", in relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

## **CAP. 12 - PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, c. 9, lett. f), L. 190/2012, vengono individuati come obiettivo strategico dell'Amministrazione i seguenti specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, pubblicati nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti:

- atti di concessione (da indicarsi in forma aggregata) delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del articolo 12 della L. n. 241 del 1990, di importo inferiore o uguale a mille euro (estensione dell'obbligo previsto dall'art.26 del D.Lgs. 33/2013) (Responsabile della pubblicazione - Tutte le Aree);
- pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale per 5 anni con modalità e tempistiche da specificarsi nel PEG (Tutte le Aree).

## **CAP. 13 - LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano, o la mancata predisposizione del piano triennale, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per i Responsabili delle Aree Organizzative.

Per quanto concerne la sanzione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, prevista dall'art. 47 co. 1 dello stesso decreto, la contestazione della violazione, ai sensi della L. 689/1981, è effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, su segnalazione del Responsabile della Trasparenza, previa comunque diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricezione della diffida. La contestazione degli estremi della violazione dovrà contenere modalità e termini per il pagamento in misura ridotta, nonché l'indicazione dell'autorità amministrativa a cui eventualmente inoltrare gli scritti difensivi. Nello stesso modo si procede per la sanzione prevista dal co. 3 dell'art. 47.